

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIONESE**

- Art 1 E' costituita con sede in BELLUNO, fraz. Castion – Via Pian delle Feste 43, una Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di “Associazione Culturale Castionese”.
- Art. 2 L'Associazione svolge attività di promozione culturale e artistica, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio di cui è espressione, con particolare riguardo alle esigenze del mondo giovanile, e con il tramite della struttura teatrale annessa all'edificio dell'Asilo.
- Art. 3 Sono compiti dell'Associazione:
- a. Arricchire l'offerta ricreativa, educativa e culturale a disposizione del territorio castionese;
  - b. Promuovere iniziative formative e di aggregazione a favore dei bambini e dei ragazzi;
  - c. Sviluppare relazioni di collaborazione con le realtà associazionistiche e di volontariato esistenti nel Castionese;
  - d. Sviluppare l'interesse nei confronti della struttura teatrale esistente promuovendone l'utilizzo anche da parte di soggetti esterni.
- Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e tutte le associazioni che ne facciano richiesta. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
- Art. 5 Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- 1 Per i cittadini: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
  - 1/bis Per le associazioni: indicare Denominazione, Sede sociale, nome del rappresentante legale e del delegato a rappresentarla;
  - 2 Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentate dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”. Nel caso la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6 Qualora si manifestino motivi d'incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Art. 7 I soci hanno diritto di accedere ai locali dell'Associazione secondo il Regolamento stabilito dal consiglio Direttivo.

Art. 8 I soci sono tenuti a:

- Pagamento della quota associativa annuale, che ha validità pari all'anno solare (01/01 – 31/12);
- Osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9 I soci sono espulsi o radiati quando:

- Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale;
- In qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

L'espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno – su domanda - essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

## PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- 1 Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2 Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3 Fondi di riserva.

E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atto tra vivi. La quota non è rivalutabile.

## RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art. 12 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 13 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per finalità sociali o per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature a dotazione del teatro.

## ASSEMBLEA

Art. 14 Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

L'avviso dovrà riportare data, luogo ed ordine del giorno dell'assemblea.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo con diritto di voto; ogni associazione partecipa con il proprio rappresentante legale o altro socio da essa delegato; è ammessa una sola delega per ogni socio.

Art. 15 L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

- Approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- Stabilisce la quota associativa annuale;
- Elege il Consiglio Direttivo
- Elege la Commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- Approva il Bilancio Consuntivo;
- Approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto;
- Approva eventuali integrazioni della cassa sociale.

Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
- Per eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.

Art. 17 In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18 Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al Regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Art. 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del codice Civile.

Art. 20 L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere un verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è composto da 7 consiglieri, di cui 6 sono eletti tra i soci ed uno è il Rappresentante legale dell'Asilo Infantile San Gaetano (o un suo delegato); ogni carica è rieleggibile senza limiti di mandato.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente, Il Segretario amministrativo, e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri consiglieri in ordine dall'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 2. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo deve:  
Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;  
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;  
Redigere i bilanci;  
Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;  
Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;  
Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;  
Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;  
Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.  
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

## IL PRESIDENTE

Art. 26 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al vicepresidente. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione; soppintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 27 La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% dei soci. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti, qualunque ne sia il numero.
- Art. 28 In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 27, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto all'Associazione Scuola dell'Infanzia San Gaetano, o in caso di scioglimento di questa, ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Approvato dall'Assemblea dei soci del 23 gennaio 2007.

*Maurizio Fontanelle*  
*Presidente pro tempore*

